

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2023
619/2023/R/EEL

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 131/2023. AGGIORNAMENTO DEL TISDC IN RELAZIONE ALLA NUOVA DISCIPLINA DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1277^a *bis* riunione del 27 dicembre 2023

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19 rubricato “*Adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione*”;
- il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 (di seguito: decreto-legge 131/2023) e, in particolare, l'articolo 3 con cui è riformato il regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica al fine di adeguare il regime vigente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel) e il relativo Allegato A, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2023, 434/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 434/2023/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 22 novembre 2023, 545/2023/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 545/2023/R/eel);

- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (di seguito: Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/01);
- la Comunicazione della Commissione europea (2022/C 80/01), pubblicata nella GUUE 18 febbraio 2022, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022” (di seguito: Linee guida CEEAG);
- la Comunicazione della Commissione europea C(2023) 9135 FINAL, del 19 dicembre 2023 (prot. Autorità 80350 del 21 dicembre 2023), recante “*State Aid SA.109500 (2023/N) – Italy Amendment of SA.38635 (2014/NN) – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy*” con la quale è stata data esecuzione alla modifica del regime italiano di aiuti di Stato a sostegno delle imprese a forte consumo di energia elettrica introdotto dall’articolo 3, del decreto-legge 131/2023;
- la circolare della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) n. 55/2023/ELT con la quale la CSEA, sentita l’Autorità, ha reso disponibile, con decorrenza 1 dicembre 2023, il sistema telematico (di seguito: Portale) per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2024.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 131/2023, all’articolo 3, contiene disposizioni per l’adeguamento, con decorrenza dal 1 gennaio 2024, alle Linee guida CEEAG delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica disciplinate dal decreto 21 dicembre 2017 in attuazione dell’articolo 19 della legge 167/17;
- in particolare, l’articolo 3 del decreto-legge 131/2023 interviene principalmente per riformare, rispetto alla vigente disciplina delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i criteri di ammissibilità, i livelli minimi di contribuzione in funzione dei diversi criteri di ammissibilità, la soglia di contribuzione minima garantita, la previsione di obbligo di diagnosi energetica per le imprese a forte consumo di energia elettrica (già vigente in Italia in attuazione del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102);
- il sopracitato articolo prevede altresì l’introduzione di nuove norme sulle “condizionalità verdi” (c.d. “*green conditionalities*”) ovvero l’obbligo per le imprese che hanno accesso alle agevolazioni di adottare almeno una delle seguenti misure:
 - a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
 - b) ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica, fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;

- c) investire una quota pari almeno al 50% dell'importo dell'aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra;
- l'articolo 3 del decreto-legge 131/2023 inoltre:
 - individua i soggetti preposti a verificare il rispetto degli obblighi in capo alle imprese energivore e dispone la restituzione del beneficio in caso di mancata ottemperanza a detti obblighi (cfr. comma 9);
 - assegna all'Autorità la disciplina attuativa della misura (cfr. comma 10), inclusi gli adempimenti tecnici di cui è responsabile la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
 - prevede l'emanazione di un successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica (di seguito: DM MASE), da adottarsi previo parere dell'Autorità, per disciplinare il soddisfacimento delle *green conditionalities* e l'assolvimento dei relativi obblighi, anche sotto il profilo dei controlli e degli effetti in caso di inadempimenti (cfr. comma 11);
 - il comma 12 dello stesso articolo 3 del decreto-legge 131/2023 prevede, che la vigenza della suddetta misura sia subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 434/2023/R/eel ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi per la definizione delle regole di attuazione delle nuove disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 131/2023 in materia di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con la medesima deliberazione 434/2023/R/eel, l'Autorità ha dato mandato alla CSEA, in relazione alle agevolazioni di competenza 2024, di sospendere l'apertura ordinaria del Portale per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese energivore prevista per il 30 settembre 2023 dalla deliberazione 921/2017/R/eel e di predisporre altresì gli sviluppi del medesimo Portale necessari a dare attuazione alla nuova disciplina valevole dall'annualità di competenza 2024, nelle more della conclusione del procedimento europeo di verifica della conformità con le linee guida CEEAG delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 131/2023;
- con il documento per la consultazione 545/2023/R/eel, l'Autorità ha inteso esplorare, in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea, le modalità operative per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie alle imprese energivore, così come riconfigurate dal legislatore nazionale nel quadro delle linee guida CEEAG, in via urgente, con l'obiettivo in particolare di avviare il prima possibile le operazioni di raccolta delle dichiarazioni per le nuove agevolazioni relative all'anno 2024, tenendo conto sia dell'*iter* amministrativo necessario alla successiva emanazione del DM MASE, sia dei tempi tecnici necessari a CSEA per gli adempimenti procedurali secondo le nuove regole;

- nel documento per la consultazione, l'intervento prospettato, in continuità a quanto finora fatto, trae origine principalmente dall'esperienza maturata in questi anni da CSEA nella gestione del sistema di riconoscimento per le imprese a forte consumo di energia elettrica e più recentemente anche per le imprese a forte consumo di gas naturale;
- il meccanismo illustrato prevede che CSEA metta a disposizione il Portale per la raccolta delle dichiarazioni annuali attestanti i requisiti previsti dal decreto-legge 131/2023 delle imprese a forte consumo di energia elettrica, per le relative verifiche necessarie all'assegnazione delle classi di agevolazione e per la costituzione degli elenchi;
- per molti aspetti il nuovo Portale prevede semplificazioni e novità, in quanto per l'accesso alle agevolazioni non è più richiesto a CSEA la verifica degli indici di intensità di costo dell'energia rispetto al fatturato e al valore aggiunto, né all'Autorità di procedere ad aggiornare il prezzo di riferimento dell'energia elettrica necessario alla costruzione di tali indici;
- il nuovo Portale riporta le modifiche e le implementazioni necessarie per la fase di acquisizione delle informazioni di carattere generale da parte delle imprese. In fase di acquisizione dell'istanza sono proposti accessi differenti alla compilazione per poter distinguere tra le imprese che accedono per la prima volta al Portale e quelle già censite per le quali rimangono a disposizione di CSEA i dati storici delle dichiarazioni precedenti;
- in generale, le dichiarazioni da rendere a CSEA riguardano l'impresa energivora (identificata dalla sua Partita IVA) nel suo complesso, a cui si riferiscono i dati di consumo di energia elettrica di tutti i POD nella sua titolarità, nonché i dati fiscali relativi al bilancio o alle dichiarazioni IVA;
- per quanto riguarda i dati di consumo, le imprese dovranno inizialmente dichiarare secondo modalità indicate da CSEA che nell'anno precedente la presentazione dell'istanza hanno raggiunto una soglia minima di consumo annuo di energia elettrica pari almeno a 1 GWh. Al fine del controllo della parte di energia prelevata da rete pubblica, CSEA si avvarrà comunque dei dati aggiornati di prelievo disponibili nel SII;
- ai fini del controllo dell'appartenenza ai settori dell'Allegato 1 alle Linee Guida CEEAG, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 131/23, l'Autorità conferma l'orientamento per cui, in continuità con l'attuale disciplina, le imprese debbano dichiarare a CSEA il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno, ossia il codice ATECO cui corrisponde il volume d'affari maggiore dell'impresa ai fini IVA, che deve corrispondere nelle prime 4 cifre a uno dei codici NACE indicati nell'Allegato 1 alle Linee guida CEEAG;
- la raccolta delle dichiarazioni delle imprese energivore avviene, a regime, per la competenza delle agevolazioni tariffarie relative all'anno t, a partire dal 1 ottobre dell'anno precedente (t-1), per una durata di apertura di 30 giorni (ridotta rispetto al regime attuale in considerazione appunto della minore mole di dati da presentare in sede di dichiarazione); per la competenza delle agevolazioni

tariffarie relative all'anno 2024, è stato dato mandato a CSEA di procedere alla prima apertura del Portale entro il 1 dicembre 2023, con una finestra temporale indicativamente di 20 giorni per la presentazione delle dichiarazioni;

- con il documento per la consultazione 545/2023/R/eel l'Autorità ha altresì indicato che per far fronte alla riduzione dei tempi per la finestra di raccolta, è confermata la possibilità di accedere alle agevolazioni tramite una sessione suppletiva. A tale proposito l'Autorità ha proposto, in via eccezionale, di rimuovere, per la sessione suppletiva 2024, la condizione di perdita di 1/12 dell'agevolazione e l'importo maggiorato del contributo a carico delle imprese a copertura dei costi amministrativi, che normalmente sono applicati alle imprese che utilizzano tale sessione. La sessione suppletiva potrebbe essere aperta a partire dal 1 febbraio 2024, per una durata di 30 giorni;
- nel documento per la consultazione sono state presentati gli orientamenti per l'applicazione dell'agevolazione, tramite un'aliquota scontata in fattura della componente Asos sui prelievi di energia elettrica da rete pubblica o, su richiesta dell'impresa, mediante il versamento a CSEA (in due rate) di una contribuzione commisurata al VAL a condizione che, in ciascun anno, il livello di contribuzione minima non possa, in ogni caso, essere inferiore al prodotto tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica (cd "floor"); in tal caso, nella fattura di fornitura di energia elettrica alle imprese energivore gli oneri Asos sono azzerati (come avviene attualmente nel c.d. "regime VAL") e il contributo minimo dovuto è determinato in termini di percentuale del VAL in misura differenziata in base alla classe di appartenenza.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel corso della consultazione tutti i soggetti hanno valutato positivamente la pubblicazione del documento di consultazione nonostante taluni abbiano rilevato le criticità intrinseche nella mancanza di indicazioni normative certe al momento della pubblicazione; in particolare alcuni soggetti hanno sollevato perplessità in merito all'apertura del portale per l'istanza di accesso alle agevolazioni fin dal 1 dicembre 2023, in mancanza del DM MASE; alcuni soggetti, tra l'altro, hanno sottolineato come la pubblicazione, a loro dire troppo prematura, del documento di consultazione abbia generato "confusione e incertezza" tra imprese e operatori;
- la maggior parte dei soggetti partecipanti alla consultazione ha tra l'altro segnalato l'incertezza che deriva dalla incompletezza normativa sul valore netto delle agevolazioni e sui costi e investimenti che gli energivori dovranno affrontare (mancano infatti, o sono incomplete, informazioni relative ai dettagli delle modalità operative per l'attuazione dell'obbligo di presentazione della diagnosi, delle disposizioni inerenti la riduzione dell'impronta di carbonio delle imprese, delle raccomandazioni contenute nella relazione di diagnosi energetica/ISO 50001, i criteri con cui viene valutato il tempo di ritorno degli interventi, la valutazione sulla base dell'efficienza del progetto o su quella effettivamente misurata, ecc.); tutto ciò costituisce, secondo molti soggetti partecipanti alla

consultazione, un motivo di preoccupazione dato soprattutto per le imprese che adotteranno la *green conditionality* di cui alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 131/2023, relativa alla realizzazione degli interventi previsti dalle diagnosi energetiche;

- in merito ad aspetti puntuali trattati nel documento per la consultazione 545/2023/R/eel i soggetti partecipanti alla consultazione hanno segnalato o suggerito:
 - di condividere la proposta di non applicare alcuna penale per la sessione suppletiva di febbraio; un soggetto ha chiesto di spostare la finestra di apertura al mese di marzo;
 - di mantenere la durata di apertura del portale precedentemente prevista a 45 giorni e di non ridurla a 30;
 - di apprezzare l'orientamento dell'Autorità di rendere nota agli operatori *ex ante*, in base alla scelta dell'impresa energivora tra le due modalità di applicazione della agevolazione (riduzione della componente Asos ovvero percentuale di contribuzione rispetto al VAL con contribuzione minima di 0,5/MWh), la classe di agevolazione da applicare (classe che non dovrebbe poi essere modificata nel corso dell'anno n), e di far gestire *ex post*, entro luglio dell'anno successivo $n+1$, eventuali conguagli positivi o negativi direttamente a CSEA, senza alcun coinvolgimento di distributori/venditori;
 - che sarebbe preferibile utilizzare la stessa modalità per tutte le imprese azzerando la componente Asos ed effettuando una contribuzione unica corretta ex-post;
 - la necessità di un aggiornamento dell'art. 21 del TISDC pur mantenendo il metodo pro-quota per calcolare energia prelevata da rete pubblica per i contatori energivori interni a SDC; e che, ai fini della verifica del rispetto del superamento della soglia minima, dovrà essere previsto un flusso informativo a livello mensile fra il Gestore dell'SDC e CSEA al fine di evidenziare il prelievo dalla RTN del singolo POD associato all'impresa energivora;
 - che vengano stabiliti dei limiti per le tempistiche di approfondimento di istruttoria, proponendo termini massimi tra 60 e 120 giorni;
 - di condividere la proposta relativa alle modalità di copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco energivori;
 - di rivalutare i criteri con cui stabilire il codice ATECO prevalente dell'impresa a forte consumo di energia, titolare dei contratti di fornitura di energia elettrica, nel caso faccia parte di gruppi IVA con dichiarazione IVA a livello di soggetto IVA di gruppo ed abbia bilancio consolidato di gruppo;
- infine, alcune osservazioni, come anche alcune considerazioni espresse in via generale dai partecipanti alla consultazione, riguardano aspetti che saranno oggetto del DM MASE, come ad esempio le questioni relative al periodo di agevolazione che può essere oggetto di decadenza dall'agevolazione già goduta e di rifatturazione da parte di distributori e venditori, e i controlli sull'avvenuto pagamento della contribuzione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- i Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC), a loro volta suddivisibili in Reti Interne d’utenza (di seguito: RIU) e Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: ASDC), sono caratterizzati dalla presenza di più unità di consumo gestite da clienti finali diversi, ciascuno dei quali dispone di un proprio punto di connessione al sistema medesimo;
- alcune tipologie di Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (di seguito: ASSPC), pur essendo riconducibili, ai sensi delle normative vigenti, a sistemi caratterizzati da un solo cliente finale e un solo produttore, possono essere caratterizzati dalla presenza di più unità di consumo gestite da soggetti differenti (tipicamente appartenenti al medesimo gruppo societario) e che solo uno o alcuni di tali soggetti potrebbero rientrare nel novero delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- nel caso degli ASSPC di cui al precedente punto e nel caso dei SDC, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema sono applicate in corrispondenza dei punti di connessione con la rete pubblica e non in corrispondenza di ogni singola unità di consumo;
- la delibera 921/2017/R/eel è già intervenuta, nel caso di SDC e degli ASSPC al cui interno è presente almeno un’impresa a forte consumo di energia elettrica, per definire un criterio di calcolo delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema da applicarsi in corrispondenza dei punti di connessione con la rete pubblica che tenga conto della presenza dei medesimi clienti;

RITENUTO CHE:

- vista la decisione della Commissione europea C(2023) 9135 final, del 19 dicembre 2023, recante “*State Aid SA.109500 (2023/N) – Italy Amendment of SA.38635 (2014/NN) – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy*” con la quale è stata data esecuzione alla modifica del regime italiano di aiuti di Stato a sostegno delle imprese a forte consumo di energia elettrica introdotto dall’articolo 3, del decreto-legge 131/2023, sia opportuno assumere con urgenza le disposizioni necessarie ad attuare il nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica adeguato alle Linee guida CEEAG di cui all’articolo 3 del decreto-legge 131/2023, con decorrenza dal 1 gennaio 2024, al fine di garantire l’avvio tempestivo e senza soluzione di continuità del riconoscimento delle agevolazioni, seppur nelle more dell’adozione del DM MASE con il quale si perfezionerà lo scenario degli adempimenti connessi alla misura;
- alla luce dei contributi pervenuti al documento per la consultazione 545/2023/R/eel, largamente confermativi delle proposte, si possano confermare gli orientamenti iniziali contenuti nel suddetto documento, tenendo conto sia dell’*iter* amministrativo ancora necessario per la prossima emanazione del DM

MASE, sia dei tempi tecnici necessari a CSEA per gli adempimenti procedurali secondo le disposizioni del presente provvedimento;

- in particolare, sia opportuno prevedere, per le agevolazioni relative al 2024:
 - che la sessione suppletiva per la presentazione delle dichiarazioni da parte delle imprese energivore si svolga successivamente alla pubblicazione del DM MASE e che in tale sessione le imprese che hanno presentato la dichiarazione nella sessione di dicembre 2023 abbiano la possibilità, una volta noto con completezza lo scenario degli adempimenti connessi alla misura, di rinunciare alla agevolazione se lo ritengono;
 - che le imprese energivore che hanno presentato la dichiarazione nella prima sessione di apertura del portale nel 2023, fermo restando la possibilità di rinunciare, possano presentare l'opzione di versare a CSEA in due rate una contribuzione commisurata al VAL, determinato in misura differenziata in base alla classe di appartenenza come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 131/2023, tramite apposita procedura predisposta da CSEA nel più breve tempo possibile; ciò in quanto non è preferibile l'ipotesi suggerita da alcuni partecipanti alla consultazione di azzerare per tutte le imprese energivore la componente Asos, dato che tale ipotesi potrebbe condurre a squilibri di cassa e in ultima analisi a sovra-agevolazioni che andrebbero recuperate nei termini di cui alla clausola 415 CEEAG;
 - che per le imprese energivore che si avvalgono di tale facoltà, sia comunque disposto il conguaglio di eventuali partite già fatturate per la componente Asos a cura delle imprese di vendita (e corrispondentemente delle imprese distributrici nei confronti delle imprese di vendita), e che solo per l'anno 2024 la prima rata del contributo da versare a CSEA sia ridotta al 40% (invece del 50%), recuperando la differenza sulla seconda rata che viene pertanto elevata al 60%.

RITENUTO ALTRESÌ:

- opportuno prevedere che, nel caso di SDC (o ASSPC) al cui interno è presente almeno un'impresa a forte consumo di energia elettrica, il richiamato criterio di calcolo da applicarsi in corrispondenza dei punti di connessione con la rete pubblica per calcolare l'energia prelevata dalla medesima rete pubblica per i contatori energivori interni a SDC possa essere impiegato per il riconoscimento delle agevolazioni a decorrere dal 1 gennaio 2024; e, che sia tuttavia necessario introdurre le corrispondenti modifiche al comma 21.5 del TISDC per tener conto del cambiamento delle classi di agevolazione e delle conseguenti componenti tariffarie;
- in ragione dell'urgenza con la quale viene adottato il presente provvedimento, a fronte della recentissima autorizzazione della Commissione europea (decisione C(2023) 9135 final, del 19 dicembre 2023), nonché della necessità di ulteriori approfondimenti istruttori per alcune questioni sollevate dalla consultazione, sia

opportuno dare mandato al Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia per disciplinare con propria determinazione ulteriori aspetti attuativi della disciplina, previa informativa al Collegio ove necessario, ivi incluso il tema dell'individuazione del codice Ateco per le imprese a forte consumo di energia la cui dichiarazione IVA sia presentata da un Gruppo IVA

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'articolo 3, del decreto-legge 131/2023, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere che le imprese, incluse quelle che hanno già presentato la dichiarazione nella sessione ordinaria chiusa nel mese di dicembre, possano richiedere a CSEA in luogo dell'applicazione della componente *Asos* il pagamento diretto del contributo minimo dovuto determinato in termini di percentuale del VAL, differenziato in base alla propria classe di appartenenza;
3. di dare mandato alla CSEA, in via urgente, di apportare le modifiche necessarie per l'implementazione di quanto previsto al precedente punto 2. già per l'apertura della sessione suppletiva del Portale energivori prevista non prima del 1 febbraio 2024 e comunque successivamente alla pubblicazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica attuativo previsto dall'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 131/2023;
4. All'articolo 21 del TISDC, dopo il comma 21.5 è aggiunto il seguente comma *21.5bis*:

“21.5bis A partire dal 1 gennaio 2024 il gestore di un SDC, con limitato riferimento alla componente tariffaria *Asos*, nel caso in cui sia presente almeno una impresa a forte consumo di energia elettrica:

 - a) calcola le parti dei totali di cui al comma 21.2 afferenti all'elemento $A3*sos$;
 - b) calcola l'ammontare ipotetico da attribuire a ogni cliente finale utente della propria rete applicando i medesimi criteri di cui al comma 21.3;
 - c) calcola la parte dell'ammontare ipotetico da attribuire a ogni cliente finale utente della propria rete imputabile all'elemento $A3*sos$ applicando i medesimi criteri di cui al comma 21.3;
 - d) calcola l'ammontare reale da attribuire a ogni cliente finale utente della propria rete come di seguito indicato:
 - i. nel caso delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, l'ammontare reale coincide con l'ammontare ipotetico di cui alla lettera b);
 - ii. nel caso delle imprese a forte consumo di energia elettrica a cui è stata attribuita una delle classi di agevolazione *Asos1*, *Asos2*, e *Asos3*, di cui all'articolo 2, comma 2.4 dell'Allegato A alla deliberazione

- 619/2023/R/eel, l'ammontare reale è pari al prodotto tra l'ammontare ipotetico di cui alla lettera c) e i corrispondenti coefficienti percentuali di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto-legge 131/2023;
- iii. nel caso delle imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno richiesto a CSEA in luogo dell'applicazione della componente A_{505} il pagamento diretto del contributo minimo dovuto determinato in termini di percentuale del VAL, differenziato in base alla propria classe di appartenenza, di cui all'articolo 2, comma 2.5, dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel, l'ammontare reale è pari a zero.”
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia a disciplinare con propria determinazione ulteriori aspetti attuativi della disciplina, previa informativa al Collegio ove necessario, ivi incluso il tema dell'individuazione del codice Ateco per le imprese a forte consumo di energia la cui dichiarazione IVA sia presentata da un Gruppo IVA, nonché a provvedere con propria determinazione ad aggiornare, qualora necessario, il valore del contributo per la copertura dei costi amministrativi di CSEA;
 6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
 7. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, per i seguiti di competenza;
 8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini